

STATUTO PROVINCIALE FIRENZE

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

*E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice Civile la Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità-Turismo in sigla **FenImprese Firenze**.*

*L'Associazione **FenImprese Firenze** è un'associazione di professionisti che ispirandosi ai principi etici e morali della dottrina sociale della Chiesa, hanno inteso ridefinire i confini delle proprie professioni, orientando la vita professionale non solo alla mera realizzazione di profitti, ma vivendola come missione al servizio degli altri, promuovendo uno sviluppo economico sostenibile, nel quale siano posti al centro dell'attenzione l'uomo, la famiglia, le fasce deboli della società.*

Riconosce altresì che l'attività professionale deve avere il suo corrispettivo finanziario ed economico quando è svolta in servizio di coloro che sono inseriti nel circuito della produttività economica e finanziaria, ma deve altresì essere resa disponibile ai poveri, in considerazione del valore assoluto della persona e della necessità di essere salvaguardata dal servizio professionale, nel presente assetto legale, economico molto complesso, proprio delle Nazioni più industrializzate del mondo odierno.

Promuove e tutela sia in Italia che nel mondo la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale ed il lavoro di tutti nonché la presenza di opere e imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

*La **FenImprese Firenze** è costituita da tutti gli associati che hanno la residenza o la sede della loro attività nel territorio provinciale e comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di settore di cui si dota in accordo con le Associazioni Nazionali e Regionali di settore.*

*La **FenImprese Firenze** aderisce all'Associazione Nazionale **FenImprese** ne adotta lo scopo e il codice etico, ne riconosce il compito di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale di coordinamento, di impulso e di governo della Federazione nel suo insieme.*

*Assume il logotipo **FenImprese** seguito dalla specificazione "**FenImprese Firenze**".*

*La titolarità esclusiva della denominazione **FenImprese** del logo e del simbolo, è della Associazione Nazionale **FenImprese**.*

*S'impegna nei confronti dell'Associazione Nazionale **FenImprese** a garantire il versamento, da parte delle imprese associate, dei contributi nella misura e nei modi deliberati dagli organi statutariamente competenti.*

*L'Associazione **FenImprese Firenze** è retta dal presente Statuto, nonché dallo Statuto dell'Associazione Nazionale **FenImprese**, alle cui finalità si conforma.*

ARTICOLO 2

– DURATA –

L'Associazione ha durata sino al 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 3

– SEDE –

L'Associazione ha sede in Firenze (FI) Via Ruggero Bardazzi 66, CAP 50127.

Può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite e previste dallo Statuto Nazionale.

Il trasferimento della sede legale entro i limiti della città e della provincia di Firenze non comporta modifica dello Statuto.

ARTICOLO 4

-SCOPO SOCIALE –

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero.

Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese e opere che producono servizi alla persona e servizi alle imprese.

In particolare l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura, in cui siano costantemente presenti le dimensioni di libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

Il compito di chi vi aderisce, inoltre, è dare assistenza gratuita ai poveri, a chi è vittima di usura, ai terremotati, fornire assistenza gratuita domiciliare ai diversamente abili e alle persone anziane ricoverate in ospedali, case di cura e case di riposo.

*I professionisti che aderiscono all'Associazione **FenImprese Firenze** operano nella consapevolezza che il proprio impegno rappresenta una missione al servizio della collettività. I dirigenti sindacali, i rappresentanti, i responsabili della **FenImprese Firenze** operano con spirito di volontariato solidaristico sociale. Pertanto tutte le cariche sono gratuite.*

*La **FenImprese Firenze** nella propria autonoma responsabilità si propone di realizzare, senza fini di lucro, gli scopi sotto indicati nel rispetto dei principi sulla ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le Organizzazioni che compongono l'Associazione Nazionale.*

Essa tra l'altro si rivolge a:

tutte le realtà profit e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi, in particolare alle piccole e medie imprese;

tutte le realtà "non profit" e di impresa sociale di qualsiasi natura, destinate a svolgere attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro;

alle persone fisiche, valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse, con particolare riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti ed ai dirigenti.

L'Associazione si propone nei confronti di tutti gli associati di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché di realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori. L'Associazione promuove e autorizza la costituzione di associazioni od enti in grado di rispondere, in maniera più adeguata e precisa, alle esigenze dei soci. A tal fine l'associazione potrà autorizzare l'utilizzo, oltre che della denominazione "**FenImprese**", del suo marchio e del suo emblema.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:

rappresentare sindacalmente gli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;

rappresentare e tutelare le imprese artigiane, commerciali e le libere professioni nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e la rappresentanza a tutti i livelli;

designare i propri rappresentanti in seno agli Organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali, Enti, Comitati e Commissioni in cui è prevista la rappresentanza delle categorie facenti parte della "**FenImprese**";

stipulare gli accordi sindacali al livello provinciale sulle materie di propria competenza nonché su quelle ad essa demandate dalla **FenImprese Nazionale**;

promuovere ed organizzare servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese associate, quali quelli fiscali, amministrativi, di consulenza del lavoro, legale, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costruzione di apposite società cooperative e consortili e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;

promuovere e favorire accordi ed iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo nell'ambito dei programmi e delle azioni della C.E.E., nell'interesse delle imprese, assumere iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività e favorire il collocamento del loro prodotto sui mercati;

promuovere l'associazionismo tra le imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato. Tale obiettivo è perseguito anche mediante l'acquisizione di quote e di titoli emessi dalle forme associate, anche societarie, e da collocare nei confronti degli associati;

favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit con azioni specifiche anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali, anche nel quadro degli appositi programmi della U.E.;

svolgere la necessaria attività di supporto per la promozione degli scambi e la internazionalizzazione delle imprese;

stipulare convenzioni ed accordi con Banche, Società finanziarie e strutture simili per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori artigianali, commerciali, industriali, dei servizi, degli imprenditori in pensione e delle realtà non profit;

partecipare a società, consorzi e altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento e allo sviluppo dell'artigianato, del commercio e liberi professionisti della provincia;

promuovere, in seno all'Associazione, lo sviluppo di Gruppi, Unioni e Associazioni, formati da imprese che svolgono mestieri identici e/o affini, coordinandone l'azione sul piano provinciale;

istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;

attuare iniziative pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizza convegni, seminari, mostre e fiere nell'interesse delle imprese associate, anche in collaborazione con altre associazioni;

promuovere attività di aggregazione sociale, ricreative, del tempo libero e del turismo per i propri associati e le loro famiglie, anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali;

promuovere la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppare attraverso appositi Enti e società il turismo sociale;

promuovere la costituzione di Cooperative e partecipa all' indirizzo di gestione di esse, per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e i loro famigliari;

esercitare l'attività di editoria all'uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on- line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all'interno e all'esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;

divenire interlocutore privilegiato del mondo economico stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;

raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;

organizzare anche tramite volontari e/o obiettori attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;

svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;

assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l'Associazione può compiere ogni atto giuridico, sia di carattere privato che pubblico, può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche e finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

L'Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 5

I Soci

Sono soci dell'Associazione, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, gli imprenditori, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, delle cooperative, dei consorzi o di altre forme associate di esercizio dell'impresa, i lavoratori autonomi, i pensionati, che condividendone le finalità istituzionali vi aderiscano.

*La qualità di associato alla **FenImprese Firenze** si acquisisce all'atto del versamento della quota sindacale, e quando ciò avviene tramite delega agli Enti, dal momento della consegna di detta delega, e non è trasmissibile.*

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso da parte dell'associato.

*Ogni associato alla **FenImprese Provinciale Firenze** è titolare del rapporto associativo con l'Associazione Nazionale **FenImprese** e ha diritto di avvalersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente dell'Associazione Nazionale, conformemente alle modalità stabilite.*

*Nell'Associazione si distinguono i soci **fondatori**, i soci **ordinari** ed i soci **onorari**. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo. E' tuttavia facoltà del Consiglio dell'Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal **Consiglio** ovvero da altro organo dell'associazione all'uopo delegato dal Consiglio Provinciale; sono soci ordinari tutti i membri del consiglio provinciale. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate all'Associazione. Sono soci onorari personalità o Enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione.*

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 6

Obblighi degli Associati

*Gli associati alla **FenImprese Provinciale Firenze** devono:*

*accettare lo Statuto della Associazione Nazionale **FenImprese** e della **FenImprese Provinciale Firenze**;*

*rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della Associazione Nazionale **FenImprese** della **FenImprese Provinciale Firenze**;*

garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo della Federazione;

ottemperare alla contribuzione alla Associazione con il versamento delle quote associative, secondo le modalità e le quantità stabilite dal Consiglio Provinciale, anche con modalità previste dalla legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni.

L'adesione impegna l'associato a fornire alla Associazione **FenImprese Firenze** le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, autorizzando, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e la elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo anche informatico nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi fatto salvo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 7

Cessazione del Rapporto Associativo

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

La cessazione del rapporto associativo avviene:

- ! per morte
- ! per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Provinciale, con effetto allo scadere dell'anno in corso purché siano presentate almeno sei mesi prima. Il mancato rinnovo dell'associazione viene inteso come precisa volontà di dimissioni;
- ! per cessazione dell'attività da comunicarsi per iscritto al Consiglio Provinciale, con effetto immediato;
- ! per esclusione, deliberata dal Consiglio Provinciale per gravi motivi, con effetto a decorrere da sei mesi dalla notifica della delibera per coloro:
che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell'Associazione;
che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio Provinciale è ammesso il ricorso al Consiglio dei Probiviri entro tre mesi dal giorno in cui è stata notificata la delibera di esclusione.

Il socio dimissionario, decaduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso, non potrà ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Struttura

*La **FenImprese Provinciale Firenze** si articola in Centri Comunali, strutture organizzative a carattere territoriale, costituiti dagli associati **FenImprese** che hanno la residenza o la sede della propria attività nel territorio dei Comuni della Provincia di competenza.*

*Possono essere costituiti centri **FenImprese** circoscrizionali o di quartiere.*

*La **FenImprese Provinciale Firenze**, sentita la Presidenza Nazionale alle cui decisioni deve attenersi, può autorizzare l'apertura di più Centri Comunali nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Provinciale detta le norme adatte ad evitare conflittualità, sempre nel rispetto dello Statuto.*

ARTICOLO 9

Organi dell'Associazione Provinciale

Sono organi dell'Associazione **FenImprese Provinciale Firenze**:

- ◆ l'Assemblea;
- ◆ il Consiglio provinciale;
- ◆ la Presidenza provinciale;
- ◆ il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ◆ il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10

L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli associati **FenImprese Firenze** che hanno la residenza o la sede della propria attività nel territorio della Provincia di competenza.

E' convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche provinciali e per le elezioni dei delegati al Congresso Regionale e Nazionale, nella misura di uno ogni cento associati o frazione di trenta.

L'assemblea stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della **FenImprese Provinciale Firenze** individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato, del commercio, della piccola e media impresa, e di tutte le libere professioni nell'ambito provinciale.

→ esamina l'andamento dell'Associazione Provinciale e delle strutture collegate, e partecipa;

In relazione a tale compito può indirizzare agli organi competenti pareri ed orientamenti.

→ approva il bilancio predisposto dal Consiglio Provinciale;

→ delibera sulle modificazioni dello Statuto;

→ elegge il Presidente Provinciale ed il Vice Presidente;

→ elegge i membri del Consiglio Provinciale;

→ elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e ne nomina il presidente;

→ elegge i membri del Collegio Provinciale dei Probiviri;

→ stabilisce l'eventuale compenso per chi ricopre le cariche sociali.

ARTICOLO 11

Costituzione e validità delle deliberazioni

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Provinciale mediante formale invito scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. L'invito deve essere spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere altresì convocata dalla Presidenza, in casi di urgenza con un preavviso di almeno tre giorni, e, in ogni caso, quando ne è fatta richiesta dal 25% degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, che deve svolgersi dopo un intervallo di almeno 24 ore dalla prima adunanza, delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Le modifiche dello Statuto sono deliberate a maggioranza dei due terzi dei presenti i quali costituiscono almeno un terzo degli associati.

Ciascun associato regolarmente iscritto ha diritto di voto per tutte le deliberazioni.

Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega ad altro associato avendone diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Provinciale che, assistito da un segretario, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Provinciale

*Il Consiglio Provinciale è composto, in rapporto al numero degli associati, da nove a quindici consiglieri, compreso il Presidente Provinciale, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti della **FenImprese Firenze**.*

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che può ratificare la delibera di nomina o nominare altri sostituti.

Il Consiglio Provinciale provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea. A tal fine è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione Provinciale e per lo svolgimento e la verifica dell'attività della stessa.

Ha i seguenti compiti:

- ! predispone il bilancio da presentare, corredato con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea;*
- ! convoca l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;*
- ! nomina tra i suoi componenti, i consiglieri alla Presidenza;*
- ! nomina il Direttore Provinciale;*
- ! delibera **le quote associative annuali** e esprime indicazioni e criteri generali per le determinazioni di tariffe per servizi e prestazioni.*
- ! delibera la misura del **contributo di assistenza contrattuale**, di cui al susseguente articolo 17, 1" comma);*
- ! delibera sull'ammissione di nuovi associati e propone al Collegio dei Probiviri le eventuali espulsioni e gli altri provvedimenti a carico degli associati*
- ! decide, sentito il Consiglio Nazionale, sulle domande di affiliazione o di adesione delle organizzazioni autonome locali o di mestiere;*
- ! autorizza la costituzione dei Centri Comunali nell'ambito del territorio provinciale dandone comunicazione alla Presidenza Nazionale;*

- ! provvede allo scioglimento dei Comitati e delle Presidenze intercomunali e dei Consigli e delle Presidenze Comunali quando questi vengano meno alle loro funzioni nei confronti dell'Associazione, nominando un Commissario straordinario e fissandone i compiti e i limiti nel tempo. Di tale scioglimento va data comunicazione all'Assemblea e alla Presidenza Nazionale;
- ! delibera in merito all'acquisto, permuta e vendita di immobili o di quant'altro economicamente rilevante nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea.
- ! delibera l'acquisto di partecipazioni a società, consorzi e altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento e allo sviluppo dell'artigianato, del commercio e della libera professione nella provincia;
- ! designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi istituzionali a livello provinciale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Provinciale, almeno due volte l'anno oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 13

La Presidenza Provinciale

La Presidenza Provinciale è un organo collegiale composta dal Presidente, dal Vice Presidente, e da tre consiglieri, quest'ultimi nominati dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti.

Ha i seguenti compiti:

- ! imposta il programma dell'attività sociale ed operativa a livello provinciale secondo le linee generali, politiche dettate dal Consiglio Nazionale e le decisioni in merito adottate della Presidenza Nazionale;
- ! verifica l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- ! adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
- ! ha funzioni di rappresentanza politico istituzionale verso tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali.

ARTICOLO 14

Il Presidente Provinciale

Il Presidente ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E' eletto dall'Assemblea tra gli iscritti della **FenImprese Provinciale Firenze**, la sig.ra **Sheila Papucci**, con i seguenti compiti:

- ! ha la rappresentanza legale dell'Associazione **FenImprese Provinciale Firenze** di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ! ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- ! può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti dei Centri Comunali;
- ! presiede il Consiglio Provinciale ed il Consiglio di Presidenza;
- ! convoca il Consiglio di Presidenza ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, nominati dall'Assemblea, che ne elegge anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Si riunisce almeno ogni tre mesi per effettuare il controllo delle spese e della regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Per ogni riunione i revisori redigono il verbale da trascrivere nell'apposito registro e firmato dal Presidente.

Apposita relazione deve essere compilata sui bilanci ricevuti dalla Presidenza e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio che accerti irregolarità nella gestione contabile deve, oltre che verbalizzare quanto riscontrato, riferire immediatamente al Presidente.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, di cui uno possibilmente avvocato, che non rivestono alcuna carica all'interno dell'associazione e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari, il Presidente del Collegio è eletto dai membri effettivi.

Il Collegio dei Probi viri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- ! *sui casi di indisciplina e indegnità degli associati;*
- ! *sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;*
- ! *sui ricorsi presentati dai singoli associati o da Organi periferici della **FenImprese Provinciale Firenze** contro provvedimenti del Consiglio Provinciale o di altri Organi della **FenImprese** operanti in provincia che violano lo Statuto;*
- ! *su questioni di rilevanza provinciale in base alla richiesta del Consiglio Provinciale.*

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di due membri effettivi del Collegio. I membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti.

ARTICOLO 17

Patrimonio

*Il patrimonio dell'Associazione **FenImprese Provinciale di Firenze** è costituito:*

- ! *dalle varie quote sociali comprese quelle una tantum e di ammissione, nonché quelle provenienti dalle associazioni nazionali e locali denominate "**FenImprese**";*
- ! *da erogazioni e da lasciti costituiti in favore dell'Associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatte dall'Associazione e da terzi a qualsiasi titolo;*
- ! *dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati;*
- ! *da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;*

- ! dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva;
- ! dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- ! dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi.
- ! dalla quota del **contributo di assistenza contrattuale** nella misura che potrà essere deliberata dall'Assemblea.

L'Associazione Provinciale Firenze non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

La **FenImprese Provinciale di Firenze** ha una propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale.

I creditori della **FenImprese Provinciale di Firenze** possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Il patrimonio è costituito da quanto destinato a tale scopo dalle donazioni e dai lasciti che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Provinciale nonché dalle eventuali riserve che l'assemblea delibererà di costituire.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Provinciale provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle quote.

Il Consiglio Provinciale potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi. Il Consiglio Provinciale potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

ARTICOLO 18

Bilancio Annuale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Provinciale, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio approvato viene trasmesso alla Presidenza Nazionale **FenImprese**, per presa visione unitamente ad una dichiarazione, firmata dal Presidente della **FenImprese Provinciale**, e dal Collegio dei Revisori, la quale affermi che il bilancio è in pareggio e che sollevi la sede nazionale da ogni e qualunque responsabilità presente e futura relativamente agli impegni presi con i terzi.

ARTICOLO 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'Assemblea nomina una commissione formata da tre liquidatori, stabilendo le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell'Associazione Provinciale.

In caso di scioglimento il patrimonio, dopo il pagamento di tutte le passività, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.

Il Presidente Provinciale

